



www.lnd.it

www.figcindsicilia.it/sicilia

sicilia.calcio5@postalnd.it

Indirizzo postale: Via Ugo La Malfa, 122 - Palermo

091/6808475-06

Fax: 091/6808495

Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 119 del 20/10/2011

Calcio a Cinque - C.U. 19

Si pubblicano, per opportuna e doverosa conoscenza, il Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., le funzioni del Garante del Codice di Comportamento Sportivo, il Codice Europeo di Etica Sportiva e la Risoluzione dei Ministri d'Europa sul Codice di Etica Sportiva

C.O.N.I.

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Principi fondamentali

Premessa

Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.

I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

1. Osservanza della disciplina sportiva

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti.

Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il rispetto della normativa vigente.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo collaborano alla corretta applicazione della normativa vigente. Essi comunicano agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni situazione di illegalità o di irregolarità, legata allo svolgimento dell'attività in ambito sportivo, e forniscono ai medesimi tutte le informazioni richieste.

Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati, dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli illeciti.

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per

sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

8. Dovere di riservatezza

Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi detenute.

9. Principio di imparzialità

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.

Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono nè accettano, per sé o per altri, somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.

10. Prevenzione dei conflitti di interessi

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate,

E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.

GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

TITOLO I GARANTE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

Art. 1. Il Garante del Codice di comportamento sportivo

1. Il Garante del Codice di comportamento sportivo (d'ora in poi "Garante") è istituito ai sensi dell'art. 13 bis dello Statuto del CONI.
2. Il Garante è nominato, in ragione della sua notoria autonomia e indipendenza, tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori universitari di ruolo o a riposo in materie giuridiche e gli avvocati dello Stato. Il Garante viene nominato, su proposta della Giunta Nazionale del CONI, dal Consiglio Nazionale del CONI con la maggioranza non inferiore ai tre quarti dei componenti con diritto di voto.
3. Il Garante svolge le funzioni previste dallo Statuto del CONI, in conformità al presente Regolamento, in piena autonomia ed indipendenza. Al momento della nomina sottoscrive una dichiarazione con la quale attesta di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegna ad esercitare le proprie funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza, ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento. L'incarico di Garante è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o di giustizia di Federazioni sportive nazionali o del CONI.
4. Il Garante ha sede in Roma, presso il CONI, e svolge le proprie attività avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria ("Segreteria del Garante") a carico del CONI, istituito ai sensi del presente Regolamento e diretto da un Responsabile.
5. Il Garante ha il compito di segnalare, d'ufficio o laddove attivato a norma dell'art. 2 del presente Regolamento, ai competenti organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali, i casi di sospetta violazione, da parte di tesserati alle Federazioni sportive nazionali stesse, delle norme del Codice di comportamento sportivo (d'ora in poi "Codice") e/o delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali che si presumono violate, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e di vigilare sull'attività conseguente. Per "tesserati" si intendono gli atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara e tutti gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo in eventuali altre qualifiche diverse dalle predette, comprese quelle di socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo di società sportive.
6. Al Garante è preclusa ogni segnalazione ai competenti organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali su procedimenti in corso nell'ambito dei medesimi organi o su fatti che abbiano formato oggetto di giudizio da parte degli stessi o per i quali i regolamenti federali prevedano termini perentori di impugnativa.

Art. 2 Avvio e svolgimento del procedimento

1. Il soggetto (il "denunziante") affiliato o tesserato per una Federazione sportiva nazionale ha facoltà di attivare il Garante per la successiva segnalazione ai competenti organi disciplinari delle Federazioni Sportive Nazionali, in merito a presunte violazioni del Codice da parte di:
 - tesserati della Federazione sportiva nazionale di appartenenza;
 - tesserati di altra Federazione sportiva nazionale che non sia quella di appartenenza.E' esclusa l'attivazione del Garante da parte di un soggetto che non sia affiliato o tesserato per una Federazione sportiva nazionale.

- Hanno facoltà di attivare direttamente il Garante il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente ed il Segretario Generale del CONI.
2. Il soggetto denunziante sottopone la propria denuncia, relativa alla presunta violazione del Codice da parte del tesserato, alla Segreteria del Garante.
 3. Contestualmente, a pena di improcedibilità, copia della denuncia deve essere trasmessa dal denunziante alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza del tesserato denunziato.
 4. La denuncia – a pena di improcedibilità – deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
 - a) denominazione e domicilio del soggetto denunziante, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) breve descrizione dei fatti, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
 - c) indicazione delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive nazionali che si presumono violate da parte del tesserato ed oggetto della successiva segnalazione del Garante;
 5. La Federazione sportiva nazionale dovrà informare il proprio tesserato, soggetto destinatario della denuncia, entro quindici giorni dal ricevimento della denuncia stessa, e trasmettere, entro il medesimo termine, alla Segreteria del Garante, copia dell'avvenuta comunicazione della denuncia al soggetto destinatario.
 6. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione della denuncia, la Federazione sportiva nazionale, qualora del caso, è tenuta ad informare la Segreteria del Garante della sussistenza di un procedimento in corso o dell'intervenuta adozione di un provvedimento da parte dei competenti organi disciplinari con riferimento ai fatti oggetto di denuncia. In tal caso il Garante dispone l'archiviazione della procedura, provvedendo ad informare tempestivamente il soggetto denunziante, il tesserato nonché la Federazione sportiva nazionale di appartenenza di quest'ultimo.
 7. Il Garante, ricevuta la denuncia, procede all'esame della medesima sulla base della documentazione ad essa allegata e, laddove la ritenga fondata, è tenuto, entro trenta giorni, a segnalare ai competenti organi disciplinari della Federazione sportiva nazionale la notizia della presunta violazione del Codice da parte del tesserato, trasmettendo al soggetto denunziante ed al tesserato stesso copia dell'avvenuta comunicazione.
 8. Entro sessanta giorni dall'avvenuta segnalazione da parte del Garante, la Federazione sportiva nazionale comunica alla Segreteria del Garante l'attività conseguente, ivi compresi i provvedimenti adottati a carico del soggetto.
 9. Qualora il Garante ritenga infondata la denuncia, esaminata la documentazione ad essa allegata, ne dispone l'archiviazione entro trenta giorni, dandone tempestiva comunicazione al soggetto denunziante, al tesserato ed alla Federazione sportiva nazionale interessata.
 10. Il termine di trenta giorni, di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo, decorre dalla scadenza di quello di quarantacinque giorni, fissato nel comma 6 del presente articolo.
 11. Qualora il Garante agisca d'ufficio, prima di provvedere a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla notizia della presunta violazione del Codice per gli adempimenti conseguenti a norma dei commi 7, 8 e 9 del presente articolo, deve richiedere alla Federazione interessata la sussistenza di provvedimenti già adottati o di procedimenti in corso.

Art. 3 Comunicazioni e termini

1. Tutte le comunicazioni possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione. Ogni denuncia deve essere comunicata e depositata presso la

Segreteria del Garante in originale più una copia. L'atto originale e la relativa copia possono essere anticipate a mezzo telefax o mediante comunicazione telematica (e – mail) alla Segreteria del Garante.

2. Copia della denuncia deve essere trasmessa dal denunciante, a pena di improcedibilità, alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza del tesserato denunciato e può essere anticipata a mezzo telefax o mediante comunicazione telematica (e – mail).
3. Ad ogni copia dovrà essere allegata la documentazione prodotta dalla parte. Ai fini del rispetto dei termini di cui all'art. 2 del presente Regolamento, vale la data di trasmissione o di comunicazione.

Art. 4 Procedimento nei confronti di componenti di organi centrali e periferici del CONI

- 1 Ai sensi dell'art 13 bis dello Statuto del CONI, sono altresì tenuti all'osservanza del Codice i componenti degli organi centrali e periferici del CONI.
- 2 Hanno facoltà di attivare il Garante, in merito a presunte violazioni del Codice da parte di un componente di un organo centrale del CONI, i membri del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale del CONI.
- 3 Ha facoltà di attivare il Garante, in merito a presunte violazioni del Codice da parte di un componente di un organo periferico del CONI, il soggetto (il “denunciante”) tesserato, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale nonché qualsiasi componente di un organo centrale o periferico del CONI.
- 4 Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3, il Garante può anche intervenire d'ufficio.
- 5 Il soggetto denunciante sottopone la propria denuncia, relativa alla presunta violazione del Codice da parte del componente di un organo centrale o periferico del CONI, alla Segreteria del Garante.
- 6 La denuncia – a pena di improcedibilità – deve contenere tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
 - a) denominazione e domicilio del soggetto denunciante, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
 - b) breve descrizione dei fatti, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
 - c) indicazione delle norme statutarie e regolamentari che rimandano alla presunta violazione del Codice da parte del componente di un organo periferico o centrale del CONI;
- 7 La Segreteria del Garante dovrà informare il soggetto destinatario della denuncia entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.
- 8 Il Garante, ricevuta la denuncia, procede all'esame della medesima sulla base della documentazione ad essa allegata.
- 9 E' diritto del componente dell'organo centrale o periferico del CONI richiedere di essere ascoltato e farsi assistere da persona di propria fiducia.
- 10 Il procedimento si svolge sulla base degli elementi contenuti nella denuncia, nelle controdeduzioni, nonché sulla base di altri mezzi di prova che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
- 11 Entro il termine di centoventi giorni il Garante, accertata la violazione del Codice da parte di un componente di un organo centrale o periferico del CONI, emette la propria decisione inappellabile e commina una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:
 - a) censura;
 - b) ammenda, fino a un massimo di 10 mila euro;
 - c) proposta di decadenza dalla carica rivolta all'organo che ha provveduto alla nomina

o alla elezione.

La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Nazionale del CONI può essere deliberata dal Consiglio Nazionale del CONI, su proposta avanzata dal Garante.

La decadenza dalla carica di un componente della Giunta Regionale o Provinciale del CONI può essere deliberata dal Presidente del Comitato Regionale o Provinciale del CONI, su proposta avanzata dal Garante.

- 12 Qualora il Garante, esperito il procedimento di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo, ritenga infondata la denuncia, ne dispone l'archiviazione entro centoventi giorni, dandone tempestiva comunicazione al soggetto denunziante ed al soggetto sottoposto al procedimento.
- 13 Qualora il Garante agisca d'ufficio, provvede a compiere l'attività istruttoria limitatamente al reperimento della documentazione relativa alla notizia della presunta violazione del Codice per gli adempimenti successivi, a norma dei commi 8 e seguenti del presente articolo.
- 14 Riguardo alle modalità di comunicazione della denuncia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
- 15 Copia della denuncia deve essere trasmessa, a pena di improcedibilità, all'organo centrale o periferico del CONI di appartenenza del soggetto denunciato e può essere anticipata a mezzo telefax o mediante comunicazione telematica (e – mail).

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 5 Uffici

- 1 E' istituita presso il CONI la Segreteria del Garante, cui è preposto un Responsabile, nominato dalla Giunta Nazionale del CONI.
- 2 La Segreteria del Garante assiste e coadiuva il Garante e ne attua le direttive.
- 3 La Segreteria del Garante svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento.
- 4 Nell'esercizio delle attività previste dal presente Regolamento, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria del Garante svolgono funzioni di mero controllo formale degli atti.
- 5 Il Responsabile, nel rispetto del presente Regolamento, determina l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Segreteria secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 6 Sanzioni

1. Il mancato adempimento degli obblighi di informazione e attivazione posti, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 8, del presente regolamento, a carico degli organi disciplinari delle Federazioni sportive nazionali, determina la trasmissione degli atti da parte del Garante stesso alla Giunta Nazionale del CONI per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 7 Custodia degli atti

1. Il Garante, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria del Garante mantengono la custodia degli atti fino ad un anno dalla conclusione del procedimento.

Art. 8 Obbligo di riservatezza

1. Il Garante, il Responsabile ed i funzionari della Segreteria del Garante sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.

Art. 9 Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite

1. La disciplina prevista nel presente Regolamento in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva ed alle Associazioni benemerite. Ogni riferimento alle Federazioni sportive nazionali deve intendersi comprensivo del riferimento anche alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva ed alle Associazioni benemerite.

CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA

(approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro 7^a conferenza, 13-15 maggio 1992)

FAIR PLAY - IL MODO VINCENTE

CHI GIOCA LEALMENTE E' SEMPRE VINCITORE

INTRODUZIONE

- Il Codice di Etica Sportiva del Consiglio d'Europa é una dichiarazione di intenti, adottata dai Ministri europei responsabili per lo Sport.
- Il principio fondamentale del Codice é che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale" (**fair play**) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della politica e della gestione del settore sportivo. Queste considerazioni sono applicabili a tutti i livelli di abilità e impegno, dallo sport ricreativo a quello agonistico.
- Il codice fornisce un solido quadro etico per combattere le pressioni che sembrano minare le basi tradizionali dello sport - base costruite sul **fair play**, sullo spirito sportivo e sul movimento volontario - nella società contemporanea.

IL GIOCO LEALE - INTERESSE CENTRALE DEL CODICE

- Il principale interesse ed elemento centrale del Codice é il **fair play** dei bambini e dei giovani, in riconoscimento del fatto che i bambini e i giovani del presente saranno i praticanti e le stelle dello sport di domani. Tuttavia il Codice é rivolto alle istituzioni e agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sulla educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.
- Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a pratica uno sport e a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il **fair play** e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.

DEFINIZIONE DEL FAIR PLAY - IL GIOCO LEALE

- **Fair play** significa molto di più che giocare nel rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il **fair play** è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), allo sfruttamento, alla disuguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione.
- Il **fair play** è un concetto positivo. Il Codice riconosce lo sport quale attività socio-culturale a carattere collettivo che arricchisce la società e aumenta l'amicizia tra le nazioni, a condizione di essere praticato lealmente. Lo sport viene anche riconosciuto quale attività individuale che – praticata nel modo giusto – offre l'opportunità di conoscere se stessi, esprimersi e raggiungere soddisfazioni; di ottenere successi personali, acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità; di interagire socialmente, divertirsi, raggiungere un buono stato di salute. Con la sua vasta gamma di società sportive e di operatori volontari, lo sport è occasione di partecipazione e di assunzione di responsabilità. Inoltre, un coinvolgimento consapevole in alcuni sport può contribuire a promuovere la sensibilità nei riguardi dell'ambiente.

RESPONSABILITA' PER IL FAIR PLAY

Il Codice riconosce che la partecipazione sportiva dei bambini e dei giovani si svolge nell'ambito di un più ampio contesto sociale. La società e l'individuo potranno godere appieno dei potenziali vantaggi che lo sport può offrire soltanto quando il **fair play** sarà al centro dell'attenzione e non un concetto marginale. Al **fair play** deve essere attribuita la massima priorità da tutti quelli che, direttamente o indirettamente, favoriscono e promuovono esperienze sportive per i bambini e i giovani. Si tratta, in particolare:

- dei Governi a tutti i livelli, compresi gli altri organismi che operano in tali ambiti. Coloro che si occupano delle strutture educative hanno una responsabilità speciale;
- delle organizzazioni sportive o connesse allo sport, come le federazioni sportive e gli altri organismi di governo sportivo; le società sportive e di educazione fisica, gli istituti di formazione, gli organi delle professioni sanitarie e farmaceutiche, i mezzi di comunicazione di massa. Anche i settori commerciali - inclusi i fabbricanti, i rivenditori e le agenzie del marketing di beni sportivi – devono assumere una responsabilità nel contribuire alla promozione del **fair play**;
- delle singole persone, ossia genitori, insegnanti, allenatori, arbitri, giudici di gara, dirigenti sportivi, amministratori, giornalisti, medici e farmacisti, compresi gli atleti di alto livello che costituiscono modelli di comportamento. Il Codice è applicabile a tutti coloro che operano nello sport sia su base volontaria, sia professionistica. Anche gli spettatori possono assumere una responsabilità rispetto al **fair play**;

Ogni istituzione e ogni singola persona hanno una responsabilità e un ruolo da svolgere. Questo Codice di Etica si rivolge a loro. Esso è efficace soltanto se tutti coloro che operano nel mondo sportivo sono disposti ad assumersi le responsabilità che vengono indicate.

GOVERNI

I Governi hanno le seguenti responsabilità.

- stimolare l'adozione di criteri elevati in tutti i settori della società in cui é presente lo sport;
- incoraggiare e sostenere quelle organizzazioni e quelle persone che, nella loro attività con lo sport, dimostrano sani principi etici;
- incoraggiare e sostenere quelle organizzazioni e quelle persone che, nella loro attività con lo sport, dimostrano sani principi etici;
- incoraggiare gli insegnanti a considerare la promozione dello sport e del **fair play** quale componente centrale dei programmi scolastici di educazione fisica;
- sostenere le iniziative mirate alla promozione del **fair play** nello sport, particolarmente tra i giovani e di incoraggiare le istituzioni a porre il **fair play** come priorità;
- incoraggiare la ricerca a livello nazionale e internazionale per migliorare la comprensione dei complessi problemi della pratica sportiva giovanile, per identificare i comportamenti anti-sportivi e indicare le opportunità per promuovere il **fair play**.

ORGANIZZAZIONI SPORTIVE O CONNESSE ALLO SPORT

Le organizzazioni sportive, o comunque connesse allo sport, hanno le seguenti responsabilità:

creazione di un contesto idoneo per il fair play

- pubblicare linee guida chiare per definire i comportamenti conformi o non conformi all'etica e verificare - in tutte le forme di sport e a tutti i livelli di partecipazione - l'applicazione di incentivi e/o sanzioni coerenti e appropriate;
- garantire che tutte le decisioni vengano prese nel rispetto di un codice nazionale di etica sportiva che rifletta il Codice europeo e sia applicabile alle varie discipline;
- incrementare la coscienza sul **fair play** nell'ambito della propria sfera d'influenza tramite campagne d'opinione, premi, materiale educativo e opportunità di formazione, sorvegliando e valutando l'impatto di queste iniziative;
- creare sistemi che premiano il **fair play** e la progressione personale, oltre che il successo agonistico;
- fornire aiuto e sostegno ai giornalisti perché promuovano il **fair play**;

azioni verso i giovani

- garantire che la struttura agonistica riconosca le esigenze speciali del giovane e del bambino che cresce e che consenta livelli graduali di partecipazione, dal livello ricreativo a quello altamente agonistico;
- promuovere la modifica dei regolamenti perché rispettino i bisogni particolari dei giovani e perché l'enfasi venga posta sul **fair play**, oltre che sul successo agonistico;
- adottare misure di salvaguardia per prevenire lo sfruttamento dei bambini, particolarmente di quelli che dimostrano attitudini precoci;
- garantire che tutti i membri dell'organizzazione con responsabilità verso bambini e giovani siano ben qualificati per guidare, formare, educare e allenare queste fasce d'età e sappiano capire, in particolare, i cambiamenti biologici e psicologici implicati nel processo di maturazione dei bambini.

SINGOLE PERSONE

Le singole persone hanno le seguenti responsabilità di carattere individuale:

comportamento personale

- avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per i bambini e i giovani; non premiare in alcun modo i comportamenti sleali, né adottarli personalmente, né chiudere gli occhi su quelli di altri; applicare sanzioni appropriate contro ogni comportamento sleale;
- garantire che la propria qualificazione sia adatta ai bisogni dei bambini in funzione dei diversi livelli di impegno sportivo;

azioni verso i giovani

- garantire che la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini o dei giovani atleti vengano prima di ogni altra considerazione, come il successo – anche per interposta persona – o la reputazione della scuola, della società sportiva, dell'allenatore o del genitore;
- far vivere ai bambini un'esperienza di sport che li incoraggi a partecipare per tutta la vita ad una sana attività fisica;
- evitare di trattare i bambini semplicisticamente come piccoli adulti, essere coscienti sia delle trasformazioni fisiche e psicologiche implicate nella maturazione giovanile sia dell'influenza di questi cambiamenti sulla prestazione sportiva;
- evitare di suscitare nel bambino aspettative sproporzionate alle sue possibilità;
- mettere in risalto il piacere e la soddisfazione di fare sport, e non esercitare pressioni indebite o contrarie al diritto del bambino di scegliere liberamente sulla sua partecipazione;
- dedicare un interesse uguale ai giovani con maggiore o minore talento; sottolineare e premiare, oltre che i successi agonistici più evidenti, la progressione individuale e l'acquisizione di capacità personali;
- incoraggiare i giovani e i bambini a elaborare propri giochi con proprie regole, ad assumere i ruoli di allenatore, giudice di gara e arbitro, oltre che quello di partecipante; ad elaborare propri incentivi e sanzioni per il **fair play** o per atti di slealtà; ad assumersi la responsabilità personale delle proprie azioni;
- fornire ai giovani e alle loro famiglie la maggiore informazione possibile sui rischi e sui benefici potenziali relativi al raggiungimento di elevate prestazioni sportive.

CONCLUSIONE

Il fair play é essenziale se si vuole promuovere e sviluppare lo sport e la partecipazione.

La lealtà nello sport - il fair play - é benefica per l'individuo, per le organizzazioni sportive e per la società nel suo complesso.

Abbiamo tutti la responsabilità di promuovere il *FAIR PLAY, IL MODO VINCENTE*

(CHI GIOCA LEALMENTE E' SEMPRE VINCITORE).

RISOLUZIONE DEI MINISTRI D'EUROPA SUL CODICE DI ETICA SPORTIVA

I Ministri europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro settima Conferenza il 13-15 maggio 1992,

- augurandosi di veder svolgere lo sport nello spirito della “Carta Europea dello Sport”
- consci delle pressioni che la società moderna – contrassegnata, tra l’altro, dalla corsa al successo e dai mezzi di comunicazione di massa – esercita sullo sport
- convinti della necessità di offrire agli sportivi un quadro di riferimento che permetta loro di fare scelte responsabili quando affrontano dette pressioni
- convinti che l’integrazione dei principi enunciati dal Codice nei programmi di educazione fisica e nelle politiche delle organizzazioni sportive non mancherà di influenzare in senso positivo le attitudini dei partecipanti e del grande pubblico riguardo lo sport

DECIDONO

- da dare il loro pieno sostegno al Codice di Etica Sportiva;
- di diffondere il Codice nella propria lingua nell’ambito delle organizzazioni sportive e di promuovere la sua diffusione in tutti i settori opportuni, particolarmente quelli in cui si opera con i giovani;
- di cooperare a livello europeo al fine di promuovere un’ampia diffusione del Codice;

INVITANO

- ad adottare il presente Codice di Etica Sportiva quale Raccomandazione ai Governi;
- ad incoraggiare le autorità responsabili per l’insegnamento scolastico ed extra-scolastico a far inserire i principi enunciati nel Codice di Etica Sportiva nei programmi di educazione fisica;
- ad incoraggiare le organizzazioni sportive regionali, nazionali e internazionali a tenere conto dei principi delineati dal Codice, nelle proprie campagne in favore del rafforzamento dell’etica sportiva.

Il Segretario
Paolo Mendola

Il Responsabile Regionale
Silvio Bevilacqua

Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 20/10/2011

Il Segretario del C.R.
Maria Gatto

Il Presidente del C. R. Sicilia
Sandro Morgana